

### LE FONTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

- L. n. 241/1990: riferimento normativo imprescindibile per regolare gli aspetti procedurali
- D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti
- Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: riferimento normativo per le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni*
- L. n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- L. n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica (art. 7)

Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è esercizio di un potere pubblicistico e, dunque, deve essere improntato ai principi e alle regole desumibili dalla L. n. 241/1990. Per quanto riguarda invece le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le impugnazioni il riferimento normativo imprescindibile è il D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii. Perché possa legittimamente irrogarsi una sanzione disciplinare occorre dunque che il regolamento di istituto declini, in osservanza del quadro normativo sopra riportato: 1. il procedimento disciplinare con garanzia di adeguata difesa da parte dell'incolpato; 2. le infrazioni disciplinari; 3. le relative sanzioni; 4. gli organi competenti a irrogarle; 5. la composizione dell'organo di garanzia di istituto e le regole del suo funzionamento.

### GLI OBBLIGHI PROCEDIMENTALI

1. Notifica scritta di avvio del procedimento. Contestualmente si comunica alla famiglia data e orario della convocazione del consiglio di classe ai fini dell'audizione dello studente incolpato
2. Convocazione del consiglio di classe per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzato nel codice disciplinare
3. Nel corso della seduta del consiglio di classe, audizione a difesa dell'alunno e dei suoi genitori
4. Delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale
5. Adozione scritta della delibera da parte del dirigente scolastico con specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione

### PROFILI DI ATTENZIONE

- il Consiglio di Classe è da intendersi sempre nella sua composizione allargata alle componenti elettive (cfr. Circolare MIUR n. 3602/P0 del 31 luglio 2008). Nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno precedente.
- "Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la

sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto” (Nota MIUR prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008).

- Circa la composizione dell'organo di garanzia di istituto, la Nota ministeriale più volte citata afferma: “Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico – di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).” A tale proposito va sottolineato che i regolamenti devono precisare:
  - a) la composizione del suddetto organo in ordine:
    - 1) al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
    - 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora ne faccia parte lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore)
  - b) il funzionamento del medesimo organo, nel senso che occorrerà precisare:
    - 1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
    - 2) il valore dell’astensione (se influisca o meno sul conteggio dei voti).